



AVVISO PUBBLICO

**PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI
ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la Legge Regionale n. 36 del 16/12/2005 e ss.m.e i.;
 - Vista a deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 492 del 07/04/2008;
 - Viste inoltre la L.R. 27.12.2018 n.49 e la D.G.R. Marche n.391 del 08.04.2019, con cui sono state apportate, dalla Regione Marche, importanti modifiche alla normativa in questione;
 - Legge Regionale n. 16 del 15 luglio 2021;
 - Legge Regionale n. 33 del 02 dicembre 2021;
 - Legge Regionale n. 34 del 02 dicembre 2021 e s.m.i.;
 - Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2023 di approvazione del Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Montelparo;
 - Vista la determina n. 232 del 27/10/2025, di approvazione dello schema del bando Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e relativo Schema di Domanda;
- Tutto ciò premesso e considerato,

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di Montelparo che si renderanno disponibili ed assegnabili nel corso della validità biennale della stessa. Il presente bando è rivolto a tutti coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni adeguate alle esigenze del proprio nucleo familiare, ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

Art. 1

REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda tutti coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Montelparo;
- c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.



Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale. Non si considera, altresì, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20-quinquies.

Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie coperta calpestabile non inferiore ai seguenti valori:

- mq 30 per nucleo familiare composto da una persona
- mq 45 per nucleo familiare composto da due persone
- mq 54 per nucleo familiare composto da tre persone
- mq 63 per nucleo familiare composto da quattro persone
- mq 80 per nucleo familiare composto da cinque persone
- mq 90 per nucleo familiare composto da sei o più persone

- d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire la documentazione nel Paese di origine o di provenienza; per l'anno 2025 l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non dovrà essere superiore ad € 13.877,00 (limite stabilito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia n. n.6 del 20/01/2025). Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monopersonali (€ 16.652,40). La nozione di nucleo familiare si desume dalla normativa nazionale disciplinante le prestazioni sociali agevolate, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. m) Cost.
- e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;



- f) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni. Tale requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera;
- g) I soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle precedenti lettere b).

I sopra-elencati requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle precedenti lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla precedente lettera d) fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 20-septies della L.R. 36/2005.

I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva (art. 5 L. 80/2014).

Art. 2

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata in bollo da Euro 16,00 utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, gli appositi moduli forniti gratuitamente dal Comune di Montelparo, o reperibili tramite il Sito internet dell'Ente <https://comune.montelparo.fm.it/it> al link "Albo Pretorio on line".

Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio o priorità in graduatoria.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia documento di riconoscimento del richiedente e, solo in caso di cittadino richiedente non appartenente a paesi dell'UE, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno di durata biennale;
- dichiarazione di attestazione ISEE in corso di validità, completa di DSU riferita a tutti i componenti del nucleo familiare con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale sono specificate le modalità di sostentamento in caso di indicatore ISEE pari a zero;
- attestazione del datore di lavoro del richiedente, in difetto del requisito della Residenza nel Comune di Montelparo, contratto di lavoro registrato, eventuale busta paga alla data di presentazione della domanda;
- contratto di affitto debitamente registrato e, in caso di proroga, allegare modulo RLI o certificazione di validità rilasciata da Agenzia delle Entrate (se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 4, della L. 431/1998) con le ricevute di pagamento del canone di locazione, degli ultimi 12 mesi, a decorre dalla presentazione della domanda;

Solo qualora venga richiesta l'assegnazione dei relativi specifici punteggi dovranno essere inoltre allegati:



- copia certificato di invalidità civile riportante la percentuale di invalidità riconosciuta, o del riconoscimento della situazione di handicap di cui alla L. 104/92 per i minori, ovvero copia della richiesta di accertamento presentata agli Organi competenti per ciascun portatore di handicap;
- certificato dell'AST attestante che la famiglia risiede, da più di due anni, dalla data di pubblicazione dell'avviso, in alloggio improprio, antigienico o inadeguato ovvero domanda di rilascio di certificazione, presentata all'AST territorialmente competente, protocollata;
- dichiarazione dell'AST attestante, o domanda di richiesta di rilascio protocollata dall'AST, che nella famiglia è presente un portatore di handicap che necessita, per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote;
- copia provvedimento dell'autorità di assistenza pubblica che ha procurato l'attuale alloggio a titolo precario;
- copia provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile (sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, verbale di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero, sentenza di separazione);
- sentenza di separazione giudiziale o divorzio.

Alla domanda deve essere allegato il documento richiesto per ottenere un punteggio particolare, come espressamente indicato nella domanda stessa (presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap; abitazione in un alloggio antigienico; provvedimento di rilascio dell'abitazione; verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria; ordinanza di sgombero).

Il richiedente dichiarerà sotto la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti previsti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio o priorità in graduatoria

Art. 3

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda completa di tutti gli allegati può essere:

- consegnata a mano presso la Sede Comunale, che rilascia attestazione di ricevuta; LA CONSEGNA PUO' ESSERE FATTA TASSATIVAMENTE DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00, PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE TELEFONICAMENTE CHIAMANDO IL NUMERO 0734.780141;
- mezzo del servizio postale tramite Raccomandata A.R. non fa fede il timbro o la data dell'ufficio postale accettante. Le domande inoltrate con questa modalità dovranno quindi pervenire entro e non oltre la scadenza del prescritto termine. Il recapito presso la sede comunale della domanda inviata a mezzo posta resta ad esclusivo rischio del mittente;
- inviando il modello di domanda compilato e firmato (con firma autografa o digitale) in unico file, in formato pdf o p7m, all'indirizzo pec: comune.montelparo@emarche.it, con la scansione di un documento di identità, in corso di validità, inserendo la dichiarazione di assolvimento del pagamento della marca da bollo.

La domanda completa di tutti gli allegati potrà essere presentata entro e non oltre le ore 23.59 del 26/12/2025. Per i soli cittadini italiani residenti all'estero il suddetto termine è aumentato di 15 giorni e, quindi, esclusivamente in tale caso, la scadenza è il 10/01/2026.

Art. 4

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'interessato aspirante assegnatario dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., le proprie condizioni soggettive ed oggettive come segue:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE



1. REDDITO: In relazione al reddito percepito (ISEE ordinario 2025) ed ai componenti del nucleo familiare i punteggi sono attribuiti in base alle seguenti fasce:

1.a) Fino ad Euro 7.002,97 (pari a circa l'importo di un assegno sociale) e

n.1 componente punti 3,00,

n.2 componenti punti 3,50,

n.3 componenti punti 4,00,

n.4 componenti punti 4,50,

e da n.5 o più componenti punti 5,00.

1.b) Fino ad Euro 10.504,45 (pari circa all'importo di un assegno sociale e mezzo) e

n.1 componente punti 2,50,

n.2 componenti punti 3,00,

n.3 componenti punti 3,50,

n.4 componenti punti 4,00,

e da n.5 o più componenti punti 4,50.

1.c) Fino ad Euro 14.005,94 (pari a circa l'importo di due assegni sociali) e

n.1 componente punti 2,00,

n.2 componenti punti 2,50,

n.3 componenti punti 3,00,

n.4 componenti punti 3,50,

e da n.5 o più componenti punti 4,00.

Il suddetto punteggio è aumentato del 50% per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art. 11, comma 4, della L. 431/1998. In tal caso il richiedente dovrà dimostrare:

- di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato;

- di essere in regola con il pagamento del canone di locazione producendo la documentazione attestante tale regolarità riferita ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Il reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. n. 109/98, deve risultare da certificazione ISEE in corso di validità, i cui estremi sono da autodichiarare nella domanda.

In caso di certificazione ISEE pari a zero, per l'attribuzione del punteggio il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nei modi di legge, attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

2. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE

2.a) componenti da 1 a 2, punti 1,00,

2.b) componenti da 3 a 4 punti 2,00,

2.c) componenti da 5 o più punti 3,00.

La documentazione è acquisita d'ufficio dall'Anagrafe del Comune.

3. PRESENZA DI PERSONE ANZIANE NEL NUCLEO FAMILIARE

3.a) componenti ultrasessantacinquenni n. 1, punti 2,00,

3.b) componenti ultrasessantacinquenni n. 2 o più, punti 3,00;

La documentazione è acquisita d'ufficio dall'Anagrafe del Comune.

4. PRESENZA DI UNO O PIU' PORTATORI DI HANDICAP NEL NUCLEO FAMILIARE

a)-n.1 invalido maggiorenne con invalidità riconosciuta superiore a 2/3, punti 2,50;

b)-n.1 invalido maggiorenne con invalidità riconosciuta pari al 100%, punti 3,00;

c)-n.2 o più invalidi maggiorenni con invalidità riconosciuta superiore a 2/3, punti 4,50;



d)-n.2 o più invalidi maggiorenni con oltre i 2/3 di invalidità riconosciuta, di cui almeno uno con il 100% di invalidità riconosciuta, con o senza accompagnamento, punti 5,00;

e)-n.1 o più invalidi minorenni indipendentemente dal grado di invalidità e dal tipo di menomazione accertata, punti 3,50.

I punteggi dalla lettera a) alla lettera d) del presente punto 4 non sono cumulabili tra loro. Per le residuali ipotesi di cumulo dei punteggi il massimo punteggio attribuibile è 5,00.

5. PRESENZA DI MINORI NEL NUCLEO FAMILIARE

Minori di età non superiore a 14 anni

1 o 2 minori punti 2,00

3 o 4 minori punti 2,50

5 o più minori punti 3,00

La documentazione è acquisita d'ufficio dall'Anagrafe del Comune.

6. NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI CON MINORI A CARICO

n.1 minore a carico, punti 2,00

n.2 o 3 minori a carico, punti 3,00

n.4 o più minori a carico, punti 4,00;

Il genitore non convivente nel nucleo familiare che abbia riconosciuto il figlio è considerato facente parte del nucleo familiare, ad eccezione dei seguenti casi

- sia deceduto;

- sia stato allontanato, con provvedimento, dalla residenza familiare;

- sia irreperibile;

- non abbia la potestà sui figli;

- non sia tenuto, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a versare assegni periodici destinati al mantenimento dei figli

Non è considerato monoparentale un nucleo in cui assieme al genitore ed ai figli convivano altri soggetti, anche se parenti.

La verifica verrà effettuata d'ufficio in base alle risultanze dello stato di famiglia e della certificazione ISEE.

7. NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA GIOVANI DI ETÀ NON SUPERIORE A 35 ANNI:

Nucleo familiare con 1 componente punti 2,00

Nucleo familiare con 2 componenti punti 3,50

Nucleo familiare con 3 o più componenti punti 4,00

La documentazione è acquisita d'ufficio dall'Anagrafe del Comune.

8. NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE ANZIANE DI ETÀ SUPERIORE A 65 ANNI:

Composto da n.1 solo anziano punti 2,50,

Composto da n.2 anziani punti 3,50,

Composto da n.3 o più anziani punti 4,00,

I punteggi di cui ai precedenti numeri 3) ed 8) del presente art. 5 lettera A), non sono cumulabili tra loro.

La documentazione è acquisita d'ufficio dall'Anagrafe del Comune.

9. PRESENZA IN GRADUATORIA, 0,50 punti per ogni anno, per un massimo di dieci anni.

Il punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP, tenuto conto della validità delle stesse. La durata di tale periodo va calcolata a



ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio va attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio o persona unita civilmente o convivente di fatto (L. 76/2016) ed ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

La documentazione verrà acquisita d'ufficio in base agli atti a disposizione presso il Comune.

10. RESIDENZA NEL COMUNE, 0,50 punti per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo.

Il punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Montelparo.

La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

La documentazione è acquisita d'ufficio all'Anagrafe del Comune se trattasi di residente, punteggio non attribuibile ai non residenti.

B) CONDIZIONI OGGETTIVE:

1.ABITAZIONE IN UN ALLOGGIO IMPROPRIO

Per alloggio improprio si intende, come definito dall'articolo 2 della L.R. 36/2005 e s.m.i., l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975.

Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garage, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le condizioni dell'alloggio antighienico.

Da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando punti 2,00.

Da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,00.

Da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando punti 4,00.

Allegare certificato dell'AST competente territorialmente o la domanda di rilascio del certificato, protocollata dall'AST.

2.ABITAZIONE IN UN ALLOGGIO ANTIGHIENICO

Per alloggio antighienico si intende, come definito dall'articolo 2 della L.R. 36/2005 e s.m.i., l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

1. altezza media interna di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori;

2. presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 5 luglio 1975.

Da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando punti 1,00.

Da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando punti 2,00.

Allegare certificato dell'AST competente territorialmente o la domanda di rilascio del certificato, protocollata dall'AST.

3.ABITAZIONE IN UN ALLOGGIO INADEGUATO

Per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende, come definita dall'articolo 2 della L.R. 36/2005 e s.m.i., quella con superficie utile calpestabile non inferiore a:

a) mq 30, per un nucleo familiare composto da una persona;

b) mq 45, per un nucleo familiare composto da due persone;

c) mq 54, per un nucleo familiare composto da tre persone;



- d) mq 63, per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- e) mq 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- b) mq 90, per un nucleo familiare composto da sei o più persone

Da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando punti 1,50.

Da oltre due anni alla data di pubblicazione del bando punti 2,00.

Allegare planimetria catastale dell'unità immobiliare in scala 1:200, ufficialmente rilasciata dai competenti Uffici ovvero esito sopralluogo AST territorialmente competente.

3.BIS ABITAZIONE A TITOLO LOCATIVO IN ALLOGGIO NON ACCESSIBILE

Abitazione a titolo locativo in un alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione resa da strutture sanitarie pubbliche, punti 2,00.

Allegare alla domanda copia del contratto di locazione, attestazione del tecnico comunale circa la condizione oggettiva dell'alloggio e attestazione AST territorialmente competente, comprovante la necessità, per cause non transitorie, dell'ausilio della sedia a ruote.

4. SISTEMAZIONE IN LOCALI PROCURATI A TITOLO PRECARIO

Sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica alla data di pubblicazione del bando, punti 2,00.

Allegare alla domanda copia del provvedimento dell'autorità di assistenza pubblica che dispone la sistemazione precaria.

5. ABITAZIONE IN UN ALLOGGIO DA RILASCIARSI per uno dei seguenti motivi:

a) A seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole:

- a.1) rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando, punti 4,00;
- a.2) rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando, punti 3,00;
- a.3) rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando, punti 2,00.

b) A seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria:

- b.1) rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando, punti 4,00;
- b.2) rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando, punti 3,00;
- b.3) rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando, punti 2,00.

c) A seguito di ordinanza di sgombero, punti 4,00.

d) A seguito di Sentenza di separazione tra coniugi ed il richiedente sia la parte soccombente ai sensi dell'art. 20 septies, comma 2, L.R. n. 36/2005, punti 4,00;

Allegare copia dei provvedimenti per i quali si invoca il riconoscimento del punteggio.

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo 5, lettera B).

Art. 5

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE -GRADUATORIA PROVVISORIA-GRADUATORIA DEFINITIVA

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del Regolamento comunale vigente.



Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di 15 gg per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera Raccomandata A.R. o dalla data di consegna del messaggio di posta elettronica certificata personale. La mancata presentazione di quanto richiesto, comporterà l'esclusione della domanda dalla graduatoria per i requisiti previsti per l'accesso e la mancata attribuzione del punteggio negli altri casi.

Per la formazione della graduatoria provvisoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione.

In fase di istruttoria delle domande nonché ai fini della formazione della graduatoria, potranno essere svolti accertamenti sulla validità delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Il Comune, in ogni caso, prima dell'assegnazione accerta la permanenza dei requisiti richiesti.

La **graduatoria provvisoria** è pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. Di essa si dà anche notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito e la posizione nella graduatoria, l'eventuale documentazione mancante, i modi e i termini –non superiori a quindici giorni- per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni nel termine massimo di 15 giorni.

La Commissione esamina le osservazioni e le controdeduzioni, acquisisce l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio e quindi formula la **graduatoria definitiva**, la quale verrà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. La graduatoria definitiva approvata costituirà provvedimento definitivo e avrà **validità per due anni** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio; scaduto tale termine la graduatoria decade automaticamente, salvo possibilità di proroga stabilite dalla Regione Marche.

Art. 6

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi che si renderanno eventualmente disponibili saranno assegnati dal Comune secondo l'ordine e nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. nel Comune di Montelparo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/12/2023.

Art. 6

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari è calcolato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 20 quaterdecies della L.R. n° 36/2005 e s.m.i.

Art. 7

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare quelle contenute nella L.R. n° 36/2005 e s.m.i. e nel Regolamento per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Montelparo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2023.



Comune di
Montelparo

tecnico@comune.montelparo.fm.it

area tecnica

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D. lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). Essi saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle attività inerenti ai bandi di ERP sovvenzionata e per le finalità di legge, con strumenti atti a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici/Autorità/Uffici Finanziari coinvolti, ancorché in sede di esercizio dei poteri di controllo di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. In sede di presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà esser portato a conoscenza della natura del conferimento e di ogni altra informazione prescritta dalle suddette normative.

Per ogni comunicazione inerente il presente procedimento che si intende inviare per posta elettronica certificata, l’indirizzo da utilizzare è esclusivamente il seguente: comune.montelparo@emarche.it

Il Responsabile dell’Area Tecnica

Geom. Luciano Evandri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.